



DIRITTO ALLA PRIVACY, DATA PROTECTION E COSTITUZIONI MUTE: la Corte Suprema indiana riconosce finalmente il diritto alla vita privata come inalienabile. *

di Laura Pelucchini**

“**T**he makers of our Constitution undertook to secure conditions favorable to the pursuit of happiness. They recognized the significance of man's spiritual nature, of his feelings, and of his intellect. They knew that only a part of the pain, pleasure and satisfactions of life are to be found in material things. They sought to protect Americans in their beliefs, their thoughts, their emotions and their sensations. They conferred, as against the Government, the right to be let alone, the most comprehensive of rights, and the right most valued by civilized men”¹.

Con queste parole il giudice Brandeis, nel lontano 1928, forniva quella che viene ritenuta la prima definizione giuridica di diritto alla *privacy*, racchiusa nella locuzione “right to be let alone”. In tal modo, il Justice statunitense sosteneva l’esistenza di un diritto inalienabile e costituzionalmente protetto del cittadino, al riparo dalle ingerenze statali, volto alla realizzazione della propria personalità e al perseguimento di quella felicità sancita nella Dichiarazione di Indipendenza del 1776.

Quasi un secolo dopo, il 24 agosto 2017, la Suprema Corte indiana ha per la prima volta riconosciuto la portata costituzionale del diritto alla *privacy*, rendendo così una pronuncia storica.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato per contestare la legittimità del cosiddetto sistema “Aadhaar” istituito in India nel gennaio 2009. Si tratta sostanzialmente di un sistema di identificazione cui sono sottoposti alcuni cittadini indiani: a ciascun residente viene associato un numero di dodici cifre (UID) basato sulle

* Contributo sottoposto a *double blind peer review*

** Dottoranda in Diritto pubblico, comparato e internazionale – “Sapienza Università di Roma”

¹ Corte suprema degli Stati Uniti d'America del 4 giugno 1928, causa *Olmstead v. United States*, 277 U.S. 438.

caratteristiche biometriche e demografiche del soggetto; ogni codice è pertanto unico e riferibile ad un solo specifico individuo utilizzando informazioni personali quali le impronte digitali e la scansione dell'iride. I dati in questione vengono raccolti, trattati e conservati da un'autorità appositamente costituita (l'Unique Identification Authority of India (UIDAI)) direttamente rispondente al Ministero dell'Elettronica e delle Tecnologie dell'Informazione.

Nato originariamente per combattere il diffuso fenomeno delle frodi e appropriazioni di denaro nei passaggi intermedi del processo di erogazione di sussidi statali - soprattutto in campo energetico e agricolo – versando direttamente il denaro proveniente dal Governo centrale ai privati cittadini, questo sistema di registrazione ha ben presto finito per essere impiegato anche in altri settori e con scopi diversi, dal più agile rilascio di passaporti e SIM card al censimento elettorale.

Cominciarono in tal modo a porsi interrogativi riguardo alla legittimità di un sistema così potenzialmente intrusivo, considerato che all'UID sono collegate informazioni riservate e dati sensibili, quali transazioni bancarie e cartelle cliniche.

Per tale ragione, già nel 2012, il giudice K.S. Puttaswamy faceva ricorso alla Suprema Corte contestando l'incostituzionalità dell'Aadhaar per violazione del diritto alla libertà personale e alla vita privata. Il Procuratore generale – in difesa dello Stato – non solo assicurava che i dati erano utilizzati dal Governo solamente per le finalità assistenziali originariamente previste ma altresì insisteva sull'importanza del sistema per il funzionamento del *welfare* indiano e contestava l'esistenza stessa del diritto alla *privacy* nella Costituzione indiana, sulla scia della dottrina prevalente.

All'epoca, i due precedenti che venivano richiamati con vigore dal difensore non erano stati difatti né superati né revocati, nonostante fossero risalenti nel tempo e oramai criticati dalla giurisprudenza più recente, a partire dalla sentenza della Corte Suprema indiana del 18 marzo 1975, causa Gobind v. State of M.P. & Another, 2 SCC 148² relativa all'inviolabilità del domicilio.

Il problema principale sembrava però risiedere nella composizione delle Corti giudicanti: le sentenze della Corte Suprema Indiana del 15 marzo 1954, causa M.P. Sharma & Others v. Satish Chandra & Others, AIR 1954 SC 300 e del 18 dicembre 1962, causa Kharak Singh v. State of U.P. & Others, AIR 1963 SC 1295³ erano state infatti decise da corti di rispettivamente otto e sei giudici mentre le pronunce che successivamente si erano espresse a favore del riconoscimento del diritto alla *privacy*

² Corte Supr. Ind., sent. 18-03-1975, causa 2-148/1975, in cui per la prima volta veniva fatto almeno un generico riferimento al diritto alla *privacy*.

³ Corte Supr. Ind., sent. 15-03-1954, causa 300/1954 e Corte Supr. Ind., sent. 18-12-1962, causa 1295/1963.

erano formate da due o tre giudici. Del pari la Corte incaricata di decidere la controversia del 2012 era composta da soli tre giudicanti.

Sottolineando pertanto l'importanza della questione e gli effetti pregiudizievoli che una lettura meramente letterale dell'art. 21 della Costituzione⁴ relativo al diritto alla libertà personale avrebbe comportato, i giudici si rimettevano all'opinione prevalente impiegando la tecnica del bilanciamento costituzionale. Con ordinanza dell'agosto 2015⁵, la Corte – in attesa di un giudizio futuro reso in materia da una Corte superiore - si limitava ad imporre al Governo indiano di pubblicizzare ampiamente la non obbligatorietà per tutti i cittadini di richiedere la Aadhaar card, non essendo la stessa necessaria ad accedere a molti servizi e benefici; vietava inoltre l'uso della card per usi diversi da quelli della distribuzione di granaglie e cereali alimentari, cherosene e combustibili; stabiliva infine che le informazioni collegate all'UID potevano essere messe a disposizione dei soli organi giurisdizionali in caso di avviamento di procedimenti penali.

Dunque, almeno in un primo momento, la questione del riconoscimento del diritto alla vita privata e personale come diritto fondamentale non veniva trattata; solo successivamente veniva rimessa ad una nuova Corte composta da nove giudici, così che la loro decisione potesse essere dirimente. Si giunse in tal modo alla tanto attesa *landmark decision* del 24 agosto scorso.

La sentenza della Corte Suprema indiana⁶ – resa all'unanimità – si presenta come un vero trattato sul diritto alla *privacy* di ben 547 pagine. In esse i giudici ripercorrono la giurisprudenza nazionale più significativa in materia di libertà e diritto all'inviolabilità della vita personale, passando poi in rassegna, in un'ottica comparativista, le esperienze di Paesi quali la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, il Canada, il Sud Africa, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e per finire la Corte Inter-Americana dei Diritti dell'Uomo. Non mancano inoltre parti dedicate all'origine del concetto di *privacy*, all'esposizione delle varie dottrine in materia - e relative critiche - nonché riferimenti alla letteratura e alla filosofia più noti, da Amartya Sen a John Stuart Mill.

Il punto focale della questione ruota intorno alla mancanza di una previsione espressa del diritto alla *privacy* nella Costituzione indiana; argomento cardine fino ad ora utilizzato dai difensori dello Stato e condiviso dalle stesse Corti per negare l'esistenza di un tale diritto nell'ordinamento indiano, impedendone dunque il riconoscimento.

⁴ Art. 21 Costituzione indiana “No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law”.

⁵ Ordinanza della Corte Suprema indiana dell'11 agosto 2015, causa Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) & Another v. Union of India & Others, 494/2012.

⁶ Corte Supr. Ind., sent. 24-08-2017, causa 494/2012.

Come emerge dalle parole del Giudice Chelameswar nella propria *opinion*, il compito a cui erano chiamati i giudici di New Delhi era quello di scrutinare se il diritto alla *privacy* fosse implicitamente racchiuso all'interno di uno dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.

Ebbene, per poter procedere in tal senso, era innanzitutto necessario chiarire la natura di tale diritto. Richiamando il pensiero di Bostwick⁷, la Corte Suprema indiana ha fatto propria la definizione di *privacy* basata su: “*repose*”, inteso come libertà di non essere soggetto a stimoli arbitrari; “*sanctuary*”, inteso quale spazio di protezione da comportamenti intrusivi; e infine “*intimate decision*” intesa quale piena autonomia nel prendere le decisioni di vita più personali ed intime. In buona sostanza dunque il diritto alla *privacy* postula la preservazione di uno spazio privato ed invalicabile per l'individuo, sulla sia di quel “right to be let alone” articolato dal Giudice Brandeis.

Il concetto è pertanto strettamente collegato all'autonomia privata dell'individuo, il quale deve essere messo in condizione di poter operare libero da condizionamenti esterni nella realizzazione della propria singolarità. Si tratta quindi di operare quelle scelte fondamentali che riguardano intimamente l'essere umano e di manifestare liberamente la propria personalità, nella ricerca della propria affermazione. Infatti nella sentenza si legge “*Privacy is a concomitant of the right of the individual to exercise control over his or her personality. It finds an origin in the notion that there are certain rights which are natural to or inherent in a human being. Natural rights are inalienable because they are inseparable from the human personality*”⁸.

Lo stesso preambolo della Costituzione indiana fornisce peraltro un catalogo di diritti fondamentali e inalienabili che concorrono alla ricerca della felicità umana. Il rispetto di tali diritti individuali non solo permette la realizzazione del singolo individuo ma rappresenta la base della costruzione di una collettività democratica duratura e solida. Il catalogo richiama altresì apertamente il valore della dignità umana, posto che nel condurre dignitosamente la propria esistenza risiede l'autentica libertà.

La Suprema Corte indiana nota allora giustamente come il diritto alla *privacy* sia un vero e proprio postulato del concetto di dignità umana⁹, in ragione della sua portata generale che ben si presta a molteplici potenzialità di sviluppo¹⁰.

Anche la Corte Costituzionale italiana non ha mancato di operare tale collegamento, riconducendo l'inviolabilità della dignità umana al diritto fondamentale di “*non essere*

⁷ G. BOSTWICK, A Taxonomy of Privacy: Repose, Sanctuary, and Intimate Decision, in *California Law Review*, 64, 1976, 1447 ss.

⁸ Corte Supr. Ind., sent. 24-08-2017, causa 494/2012, § 40, 34.

⁹ Concetto già espresso ad esempio da C. FRIED, Privacy, in F. D. SCHOEMAN, *Philosophical Dimensions of Privacy: An Anthology*, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, 205: “Without our privacy, we lose our very integrity as persons”.

¹⁰ P. RIDOLA, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino, Giappichelli, 2010, 81.

sottoposti ad interferenze arbitrarie nella vita privata” (*ex multis*, Corte Costituzionale, sent. n. 445/2002)¹¹.

Non di rado, inoltre, la giurisprudenza ha fatto ricorso alla nozione di dignità in combinato con quella di libertà per poter garantire la riservatezza e l'autonomia personale. È vero infatti come “oggi dignità, riservatezza, autodeterminazione si presentino nell'argomentazione giudiziale come diritti o principi strettamente connessi fra loro e che essi costituiscano, al tempo stesso, il principale fondamento per il riconoscimento e la tutela di nuovi diritti”¹².

Ebbene, tornando al caso indiano, la dignità umana trova riconoscimento implicito nella Costituzione nel diritto all'eguale trattamento di fronte alla legge (art. 14), nella protezione delle libertà di cui all'art. 19 e infine nel rispetto della vita e della libertà personale, garantito all'art. 21.

È in particolare con la sussunzione della *privacy* nell'art. 21 della Costituzione indiana che si aprono le porte al riconoscimento della costituzionalità e inviolabilità di tale diritto. Secondo i giudici della Suprema Corte la sacralità della *privacy* risiede nel rapporto funzionale con la dignità umana, la quale non di rado assume le vesti di un meccanismo di “rafforzamento del campo di applicazione dei diritti”¹³. Il rispetto di uno spazio privato e protetto da intrusioni esterne assicura infatti l'autonomia delle scelte individuali volte ad un'esistenza dignitosa. Di fondo, quindi, il diritto alla *privacy* risulta essere posto sotto l'ala protettrice del più ampio diritto - costituzionalmente garantito - alla vita e alla libertà personale, facendone intrinsecamente parte al di fuori delle riduttive interpretazioni dell'art. 21. Senza la garanzia della *privacy*, dunque, l'esercizio dei diritti fondamentali verrebbe svuotato di senso e di sostanza.

Continua infatti la Corte che nessun diritto fondamentale può essere interpretato e declinato in modo disgiunto dagli altri, essendo tutti riconducibili allo sviluppo e realizzazione della persona umana. È proprio grazie a tale lettura sistemica che si giunge al progressivo riconoscimento di nuovi diritti costituzionali. E fra questi vi è quello alla *privacy*, poiché connaturale alla protezione del diritto inalienabile alla vita e alla libertà personale, garantito dagli articoli della Parte III della Costituzione.

¹¹ In merito, S. RODOTÀ, *Privacy, dignità, libertà*, Discorso conclusivo pronunciato in occasione della 26esima “Conferenza internazionale sulla privacy e la protezione dei dati personali”, 14,15,16 settembre 2004, Wraclaw, Polonia: “Questi due termini, intimità e rispetto, consentono di avvicinarsi al tema della dignità cogliendone le complesse sfaccettature. L'intimità ci parla di qualcosa di inviolabile e di inalienabile. Il rispetto ci parla del rapporto di ciascuno con tutti gli altri. La dignità congiunge questi due dati, uno individuale ed uno sociale, e contribuisce a definire la posizione di ciascuno nella società. Sulla *privacy* si veda dello stesso autore *La privacy tra individuo e collettività*, Bologna, Il Mulino, 1974; *Intervista su privacy e libertà*, (a cura di P. Conti), Roma-Bari, Laterza, 2005.

¹² A. SPERTI, Una riflessione sulle ragioni del recente successo della dignità nell'argomentazione giudiziale, in *Costituzionalismo.it*, Fascicolo 1, 2013.

¹³ F. POLITI, *Libertà costituzionali e diritti fondamentali. Casi e materiali. Un itinerario giurisprudenziale*, Torino, Giappichelli, 2016, 14.

A parere della Corte, dunque, ritenere che la *privacy* sia una mera costruzione giuridica di common law è riduttivo e semplicistico, trattandosi invece di una componente intrinseca della vita stessa. La Corte Suprema è sì è quindi detta per la prima volta concorde sulla portata costituzionale del diritto fondamentale e inalienabile alla *privacy*, ricompreso nell'art. 21 della Costituzione sulla inviolabilità della vita e libertà personale.

L'*iter* interpretativo seguito dalla Corte indiana si differenzia pertanto da precedenti noti quali quello statunitense e canadese, che pur non avendo dei riferimenti espliciti alla *privacy* nei propri testi costituzionali hanno ricavato tale diritto dal principio dell'invioabilità della proprietà privata.

Tale scuola di pensiero era stata di fatto inaugurata dalla giurisprudenza britannica dei primi del 1600 con il famoso caso “Peter Semayne v Richard Gresham” ove Sir Edward Coke si esprime in questi termini: “*That the house of every one is to him as his castle and fortress, as well for his defence against injury and violence, as for his repose*”¹⁴.

La Corte Suprema statunitense ha parimenti ricondotto il diritto alla *privacy* a quanto previsto nel Quarto Emendamento, il quale sancisce il diritto a non essere sottoposti a perquisizioni e sequestri irragionevoli, applicabile a persone, abitazioni, effetti e documenti personali. Ebbene, a partire dalla celebre sentenza del 1886 “Boyd v United States”, 116 U.S. 616, a tale garanzia è stato collegato un sempre più ampio e generico diritto alla *privacy*, inteso quale diritto contro le invasioni ingiustificate alla sicurezza personale, alla libertà personale nonché alla proprietà privata¹⁵.

Seppure originariamente declinato nella sola accezione materiale del concetto di intrusione nello spazio privato dell'individuo, con il tempo la giurisprudenza statunitense ha adottato un'interpretazione maggiormente comprensiva, come da ultimo dimostrato nella recente sentenza del 14 luglio 2016 “Microsoft Corp. v. United States”¹⁶ relativa alla richiesta di informazioni e dati personali da parte del Governo nei confronti di Internet Service Providers.

Il diritto alla *privacy* è stato altresì ricondotto alle garanzie previste nel Quattordicesimo emendamento, contenente la cosiddetta “*equal protection clause*” che

¹⁴ Corte del Consiglio reale del 1604, causa Peter Semayne v Richard Gresham, 77 ER 194.

¹⁵ L'associazione tra diritto alla *privacy* e dimensione domestica è stata altresì espressa in D.J. SOLOVE, Conceptualizing Privacy, in *California Law Review*, 90, 2002, 1087: “For a long time, the home has been regarded as one’s “castle,” where the individual enjoyed a freedom from government intrusion. As early as 1886, in Boyd v. United States, the Court strictly protected “the sanctity of a man’s home.” The Court’s worship of the home has not wavered, and almost a century later, the Court reiterated its staunch protection of the home: “In none is the zone of privacy more clearly defined than when bounded by the unambiguous physical dimensions of an individual’s home.” This association has existed for a significant time and is embodied in the Third Amendment’s prohibition of the quartering of troops in homes during peacetime, and the Fourth Amendment’s prohibition of unreasonable searches and seizures. As the Court declared: “The Fourth Amendment, and the personal rights which it secures, have a long history. At the very core stands the right of a man to retreat into his own home and there be free from unreasonable governmental intrusion”.

¹⁶ Corte d’Appello degli Stati Uniti per il secondo circuito del 14 luglio 2016, causa Microsoft Corp. v. United States, 829 F.3d 197, 2d Cir. 2016.

esplicitamente recita: “*No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws*”. Anche in questo caso, come nella sentenza Indiana, il riferimento alla vita umana e alla libertà costituisce il canale ermeneutico per il riconoscimento del diritto alla *privacy*.

La sentenza del 24 agosto dedica poi una corposa parte all'illustrazione delle norme internazionali in materia e degli impegni assunti dallo Stato indiano sul fronte della protezione dei diritti umani. In modo particolare, l'art. 51 della Costituzione promuove il rispetto delle obbligazioni assunte con i trattati e degli standard di diritto internazionale. I giudici di New Delhi non mancano allora di sottolineare come l'art. 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo riconosca il diritto alla *privacy*¹⁷, come pure la Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici del 1976. Pertanto, proprio in base ai suddetti impegni assunti innanzi al Consesso internazionale, la Corte ritiene che sia oramai imprescindibile interpretare le norme della Costituzione in conformità con gli standard internazionali dei diritti umani, in gran parte coincidenti con i principi costituzionali stessi.

Giunti a conclusione della lettura della sentenza, si può notare come la Corte decida di eludere l'argomento della legittimità dell'Aadhaar, chiarendo specificatamente che il compito assegnatole era unicamente quello di chiarire se il diritto alla *privacy* è tutelato dalla Costituzione.

Ad ogni modo, i giudici colgono l'occasione per anticipare che - in presenza di giustificate ragioni per la raccolta e conservazione delle informazioni personali, volte alla distribuzione equa ed efficiente delle risorse assistenziali – alcuna violazione sarà verosimilmente imputabile allo Stato, pienamente legittimato allora a continuare ad operare in tal senso. Pertanto operando nel solo interesse legittimo dello Governo, il programma di utilizzo dei dati sensibili sarà presumibilmente ritenuto legale.

Al di là dei dubbi sulla legittimità dell'Aadhaar, quanto stabilito nella sentenza del 24 agosto scorso si presta ad applicazioni nei campi più vari, potendo avere un impatto rivoluzionario su alcune tematiche chiave quali l'aborto, la procreazione assistita, i diritti di genere e l'orientamento sessuale.

¹⁷ Art.12 DUDU “Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni”.

La stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha costruito ampia giurisprudenza sull’orientamento sessuale e sui diritti di genere in base all’art.8 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo¹⁸ relativo al diritto alla *privacy*. Per citare alcuni esempi, “Oliari and Others v. Italy” del luglio 2015 in materia di unioni civili; “E.B. v. France” del 2008 sulle adozioni monoparentali e “Charron and Merle-Montet v. France” del 2017, ancora pendente innanzi alla Corte, trattante la procreazione assistita¹⁹.

Del pari, la nota sentenza della Suprema Corte statunitense del 26 giugno 2015 “Obergefell v Hodges”, 576, ha riconosciuto il diritto costituzionalmente garantito di contrarre matrimonio anche per le coppie omosessuali richiamando il succitato Quattordicesimo emendamento²⁰.

I giudici indiani hanno – al contrario - negato a più riprese l’incostituzionalità e l’illegittimità del mancato riconoscimento dei diritti LGBT nell’ordinamento domestico. Le motivazioni addotte poggiavano sul numero esiguo degli appartenenti alla categoria, che andavano dunque a costituire una minoranza del Paese.

Orbene, da quanto sembra trasparire dalle parole più recenti della Corte, la stessa appare ora dimostrarsi a favore di un’apertura verso tali diritti, proprio sulla base del neo-legittimato diritto alla *privacy*, ragionando in un’ottica antimaggioritaria e antieconomica.

Nella sentenza del 24 agosto, l’orientamento sessuale viene esplicitamente riconosciuto dai giudici di New Delhi quale attributo fondamentale della vita privata e ogni discriminazione in base ad esso non può che rappresentare una lesione alla dignità umana e all’uguaglianza.

La Corte Suprema indiana non ha nemmeno mancato di rilevare come un’applicazione sempre più estensiva del diritto alla *privacy* sia connaturale all’essenza stessa di tale diritto, che guarda oggi non più esclusivamente alla preservazione della proprietà – corpo fisico incluso - bensì alla sfera intima e personale di ogni uomo, quale luogo di realizzazione sociale.

¹⁸ Art. 8 CEDU “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”.

¹⁹ In particolare, S.FARRIOR, *Equality and Non-Discrimination under International Law - Volume II*, Abingdon-on-Thames, Routledge, 2015, 307: “In a powerful statement of the entitlement to an autonomous gender identity the ECtHR spoke of ‘the very essence of ECHR being respect for human dignity and human freedom, protection is given to the right of transsexuals to personal development and to physical and moral security’”.

²⁰ A riguardo, S. W. POLLVOGT, *Obergefell v. Hodges: Framing Fundamental Rights*, 29 giugno 2015 “While Justice Kennedy posed his analysis in Obergefell first as a due process question, followed by an equal protection echo, his fundamental rights inquiry is at heart about equal protection values and cannot be isolated from them. This is because he resolved the question of how to properly frame the right at issue by analyzing whether same-sex couples were similarly situated to opposite-sex couples with respect to those attributes that make marriage fundamental. This is an equal protection concern.”, <https://ssrn.com/abstract=2624725>.

Eppure questo spazio protetto sembra oggi sempre più “sotto assedio” grazie alle nuove tecnologie che pongono interrogativi sicuramente sconosciuti ai costituenti del 1950. Per tale ragione, i giudici supremi insistono a più riprese - nel testo della prolissa sentenza - sull’importanza di un’interpretazione in linea con i tempi in cui viviamo e orientata ad affrontare le sfide della contemporaneità, assicurando la protezione dei diritti, anche di nuova generazione. Si legge: “*We describe the Constitution as a living instrument simply for the reason that while it is a document which enunciates eternal values for Indian society, it possesses the resilience necessary to ensure its continued relevance*”.

In fondo, l’intera vicenda trae proprio origine dalla tematica della protezione e conservazione dei dati personali, mostratasi in tutta la sua problematicità e potenziale pericolosità nel maggio 2017 quando i dati sensibili di milioni di cittadini indiani sono stati resi accessibili online, sollevando dubbi sull’effettivo grado di cyber-sicurezza del sistema Aadhaar.

I giudici della Corte Suprema indiana arrivano pertanto a riconoscere l’importanza del diritto alla *privacy* anche in ambito di data protection. La rapida evoluzione della società digitale e la quotidiana circolazione di informazioni sensibili hanno difatti comportato un ampliamento del concetto di riservatezza “fino a comprendere il diritto alla protezione dei dati personali come diritto fondamentale ed elemento essenziale del rispetto della persona e della sua vita familiare”²¹.

In materia, i giudici indiani citano a modello precedenti giurisprudenziali importanti, tra cui: la *concurring opinion* della Justice Sotomayor, la quale nel caso del 23 gennaio 2012, “United States v Jones”, 565, sosteneva che il monitoraggio tramite GPS potesse addirittura alterare la relazione sussistente tra il privato cittadino e lo Stato in modo fondamentalmente antidemocratico; la decisione della Grande Camera della Corte EDU del 4 dicembre 2008 in “S and Marper v United Kingdom”, 1581, ove – a parere dei giudici europei - il solo fatto di conservare informazioni sensibili e personali andava ad integrare una violazione del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, salvo poi introdurre il correttivo della necessaria valutazione del contesto, modo e ragione per cui i dati erano stati collezionati²²; per finire poi con la sentenza dell’8 aprile 2014 “Digital Rights Ireland Ltd v Minister”, causa C-293/12, con cui la Corte di Giustizia Europea aveva rintracciato una potenziale lesione al diritto alla *privacy* per le modalità di conservazione di dati internet o telefonici da parte delle compagnie erogatrici dei servizi

²¹ F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Torino, Giappichelli, 2016, 7 ss.

²² In proposito, R. GELLERT e S. GUTWIRTH, The legal construction of privacy and data protection, in *Computer law and security review*, 5, 29, 2013, 522 ss.: “The fundamental right to personal data protection is bound to overlap with other rights because instead of granting a substantial freedom (such as the secrecy of correspondence, freedom of speech, freedom of religion, etc.) it is limited to determine the extent to which an infringement on our (undetermined) liberty can go (in this case, the practice consisting in processing personal data). This contrasts starkly with other rights that both grant a substantial freedom and provide for the means to determine the limits of such freedom.”

(per un periodo compreso tra i 6 e i 24 mesi) prescritte dalla Direttiva sulla Data Protection n.24/2006²³.

Pur riconoscendo l'importanza della lotta al terrorismo e alla criminalità nonché l'interesse alla pubblica sicurezza, la Corte ha ritenuto che le misure ivi previste non fossero proporzionali al sacrificio richiesto in termini di diritti, causando un'ingiustificata interferenza al diritto fondamentale alla *privacy* ai sensi dell'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea²⁴.

Con la sentenza del 24 agosto 2017, la Corte Suprema indiana pare pertanto aver accettato le sfide costituzionali poste dall'era digitale, ove l'informazione tecnologica governa praticamente ogni aspetto della vita quotidiana e l'interpretazione meramente letterale delle norme costituzionali non trova più spazio. In un mondo sempre più (inter)connesso, assicurare una concreta protezione costituzionale alla libertà personale appare pertanto sempre più imprescindibile, dovendo garantire che i diritti fondamentali non vengano violati nello spazio libero digitale.

In virtù di quel patto sociale che ancora vige tra cittadini e Stato sovrano, e nonostante la destrutturazione della società ad opera della tecnologia, la prima difesa fondamentale continua ad ogni modo ad essere quella richiesta avverso intrusioni ingiustificate operate da parte dello Stato nello spazio privato dell'individuo, seppur non più inteso come perimetro delle mura domestiche ma bensì come preservazione dei propri dati e informazioni sensibili. Per usare le parole del Giudice Khanna, dunque: *“Constitutional democracy can survive when citizens have an undiluted assurance that the rule of law will protect their rights and liberties against any invasion by the state and that judicial remedies would be available to ask searching questions and expect answers when a citizen has been deprived of these, most precious rights.”*

Volgendo lo sguardo all'Italia, la problematica della tutela della riservatezza pare altresì riproporsi in relazione alle rinnovate esigenze di sicurezza.

²³ In particolare, F. FABBRINI, Human Rights in the Digital Age: The European Court of Justice Ruling in the Data Retention Case and Its Lessons for Privacy and Surveillance in the United States, in *Harvard Human Rights Journal*, 28, 2015, 65 ss.: “As the ECJ made crystal clear, the existence of a regime in which every digital interaction, of every citizen, is stored for future intelligence and law enforcement purposes is liable to chill human relations and profoundly affect the sphere of private and family life of every individual. With language which reminds of US Supreme Court Justice Sotomayor concurring opinion in *United States v. Jones*, the ECJ ruled that “[t]hose data, taken as a whole, may allow very precise conclusions to be drawn concerning the private lives of the persons whose data has been retained, such as the habits of everyday life, permanent or temporary places of residence, daily or other movements, the activities carried out, the social relationships of those persons and the social environments frequented by them.” From this point of view, therefore, the ECJ showed awareness for the pervasive effect of a meta-data collection program, and rejected the view that individuals lose their claim to privacy protection whenever they exchange information with telecommunication providers.”

²⁴ Art. 52 European Charter of Fundamental Rights: “Any limitation on the exercise of the rights and freedoms recognised by this Charter must be provided for by law and respect the essence of those rights and freedoms. Subject to the principle of proportionality, limitations may be made only if they are necessary and genuinely meet objectives of general interest recognised by the Union or the need to protect the rights and freedoms of others.”

La Corte di Cassazione penale nel 2016 si è ad esempio pronunciata²⁵ a favore dell'utilizzo di captatoti informatici al fine di captare e registrare conversazioni in caso di attività che possano ricondursi al terrorismo internazionale. In tal modo, però, diritti e libertà costituzionalmente riconosciuti, come quello alla *privacy*, finiscono per soccombere a interessi ritenuti prevalenti, nella specie l'ordine pubblico e la prevenzione svolta dalle pubbliche autorità²⁶. Non può però sottacersi come alla base sia del diritto alla riservatezza che di quello alla sicurezza vi sia lo stesso soggetto, cioè l'individuo umano²⁷, la cui dignità non può essere sacrificata.

²⁵ Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale del 1 luglio 2016, n. 26889.

²⁶ M. RUBECHI, Sicurezza, tutela dei diritti fondamentali nuove esigenze, vecchie questioni (a un anno dagli attacchi di Parigi), in *Federalismi.it*, 23/2016, 17.

²⁷ A. RUGGERI, Dignità dell'uomo, diritto alla riservatezza, strumenti di tutela, in *Consulta Online*, Fasc. III, 2016, 373 ss. Sul tema del diritto alla riservatezza e diritti fondamentali si veda altresì G.M. SALERNO, La protezione della riservatezza e l'inviolabilità della corrispondenza, in R. NANIA – P. RIDOLA (a cura di), *I diritti fondamentali*, vol. II, Torino, Giappichelli, 2006, 619 ss.